



COMUNE DI L'AQUILA

Settore Politiche Sociali, Psicoeducative, Diritto allo Studio, Politiche della casa

BANDO DI CONCORSO

PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A NUCLEI FAMILIARI CON FRAGILITA' SOCIALI AI SENSI DELLA O.P.C.M. 3917 ART 27 DEL 30.12.2010

FINALITA'

Predisposizione di criteri al fine di disporre degli strumenti operativi in applicazione alla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" finalizzata a promuovere interventi sociali, assistenziali e sociosanitari che garantiscono un aiuto concreto alle persone e alle famiglie in difficoltà e più precisamente per la assegnazione temporanea di alloggi del Fondo immobiliare di cui all'art. 5 dell'O.P.C.M. n.3789 del 9 luglio 2009, acquisiti dal Comune di L'Aquila ai sensi dell'art. 10 della OPCM 3870 del 21 aprile 2010.

PREMESSO

Che la Legge dell'8 novembre n. 328/2000 – Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - ha la finalità di assicurare alle persone e alle famiglie un sistema globale di interventi per garantire la qualità della vita intesa come pieno benessere psichico fisico e mentale e all'art. 2 comma 3 recita che hanno diritto alle prestazioni i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze nonché soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;

Che l'Amministrazione Comunale è sempre più attenta alle esigenze del cittadino soprattutto alla persona fragile e priva di strumenti atti a fronteggiare situazioni con difficoltà sociali e condizioni di non autonomia;

Considerato che l'evento catastrofico del terremoto ha sconvolto l'area aquilana ed è destinata a lasciare un segno profondo difficilmente rimarginabile, in medio termine, nella configurazione fisica del territorio e del paesaggio. Ancora è più evidente negli effetti sociali prodottisi, in seguito alla dispersione delle famiglie, alla destrutturazione delle comunità, alla improvvisa emergenza di bisogni fondamentali in cui sono state violentemente coinvolte le persone sia nella dimensione del benessere personale e sia nel collettivo delle comunità locali;

Rilevato che sulla base delle esigenze e dei bisogni monitorati in relazione all'utenza potenziale, si prevede l'attivazione di interventi in favore di persone in condizioni di esclusione e fragilità sociali per effetto di disagi afferenti alla condizione reddituale ed abitativa acuitisi a seguito del sisma del 6 aprile 2009;

Rilevato altresì che la risposta alle situazioni ed alle domande di emergenza abitativa costituisce oggi il nodo fondamentale in cui operatori sociali, sono stati coinvolti, dando origine a prassi inedite, a sistemi di relazione prima non praticati, a riconfigurazioni di saperi e tecniche di lavoro sociale professionale in precedenza osservate in altre situazioni di emergenza, ma forse non sufficientemente valutate per gli esiti che potevano essere in grado di produrre;

Che pertanto si comprende l'esigenza di destinare alloggi pubblici a tutte le persone che si trovano in grave stato di disagio sociale, per indigenza, mancata autonomia e autosufficienza, e che non hanno la possibilità immediata di trovare una sistemazione adeguata.

Considerato che l'obiettivo prioritario è quello di rendere possibile il ritorno e la reintegrazione sociale delle famiglie oggi ancora impossibilitate ad un rientro nei territori originari in condizioni di sicurezza con particolare riferimento alle persone anziane senza fissa dimora, (art.28 comma 1 L. n. 328/2000) alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n.798, convertito dalla Legge 6 dicembre 1928, n.2838, e dalla Legge 10 dicembre 1925, n.2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;

Valutato che gli alloggi, messi a disposizione, hanno come destinazione prioritaria tutti i soggetti appartenenti al target sopra citato e che danno titolo all'assegnazione, ovvero, coloro che risultano residenti e/o stabilmente dimoranti nel comune dell'Aquila da almeno 2 anni alla data del 6 aprile 2009; o sono iscritti nell'elenco dei senza fissa dimora da almeno 2 anni alla data del 6 aprile 2009 del comune dell'Aquila;

E' condizione inderogabile, pena il decadimento del diritto di assegnazione o di permanenza negli alloggi suddetti, che i richiedenti partecipino al successivo bando di concorso di Edilizia Residenziale Pubblica qualora non siano già iscritti nella graduatoria vigente.

Preso atto che l'art. 10 della O.P.C.M. 3870 del 2010 prevede espressamente che “per la utilizzazione degli alloggi, il Sindaco di L’Aquila definisce preventivamente i relativi criteri con pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge n. 328/200”;

Ritenuto di dover formulare e pubblicizzare i criteri e le procedure cui questa Amministrazione deve attenersi per la assegnazione degli alloggi acquisiti dal Fondi immobiliare in favore di nuclei familiari con fragilità sociale;

APPROVA

Il documento allegato come parte integrante e sostanziale avente ad oggetto: “CRITERI PER LA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A NUCLEI FAMILIARI CON FRAGILITA’ SOCIALI”

ORDINA

DI DETERMINARE COME APPRESSO I CRITERI PER LA ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI A NUCLEI FAMILIARI CON FRAGILITA’ SOCIALI

PUNTO 1 – FINALITA’

Il presente atto disciplina i criteri, i requisiti e il procedimento per:

- a) la messa a disposizione temporanea a favore di nuclei familiari in condizioni di bisogno, di alloggi del Fondo immobiliare di cui all’art.5 della OPCM 3789 del 2009, acquisiti dal Comune di L’Aquila ai sensi dell’art. 10 della OPCM 3870 del 21 aprile 2010.;
- b) La assegnazione per periodi temporali limitati, di posti letto disponibili nelle unità immobiliari acquisite secondo la disciplina della lett. a) e finalizzate a tale specifica utilizzazione, secondo la speciale disciplina dell’art. 11;

PUNTO 2 – PERMANENZA

L'assegnazione degli alloggi indicati nell'art.1, lett. a) suddetta ha durata limitata nel tempo. La durata di permanenza è stabilita per un periodo da 18 mesi a 36 mesi fino ad un massimo di 60 mesi.

Tale rinnovo ha carattere "eccezionale" e viene autorizzato dalla Commissione prevista dal punto 6, sulla base della relazione dell'assistente sociale competente, nel rispetto dei criteri di cui al successivo punto 7.

La assegnazione dei posti letto di cui alla lett. b) del punto 1 viene definita esclusivamente nei casi e secondo i criteri indicati nel punto 11.

PUNTO 3 - ACCESSO

La richiesta di assegnazione degli alloggi è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato o di un familiare presso il Servizio Politiche Sociali e Politiche della Casa del Comune di L'Aquila, da compilare con apposito modulo fornito dai competenti Uffici.

Eventuali modifiche della condizione familiare illustrata nella domanda devono essere tempestivamente comunicate, a cura del richiedente, al Servizio Politiche Sociali e Politiche della Casa.

La graduatoria viene formulata dalla Commissione di cui al punto 6, nel rispetto dei criteri indicati nel punto 7.

PUNTO 4 - COSTO

Gli oneri relativi alla utilizzazione degli alloggi sono sostenuti dal Comune utilizzando il finanziamento a carico della Protezione Civile previsto dall'art. 10 della OPCM 3870 del 2010.

Gli eventuali oneri condominiali e per le utenze, sono a carico dell'assegnatario dell'alloggio, secondo la disciplina del comma 6, dell'art. 1 della OPCM n. 3769 del 2009.

Resta, altresì, a carico dell'assegnatario il pagamento di un canone di locazione, in favore del Comune di L'Aquila, determinato secondo i criteri di cui alla L.R. 96 / 96 Titolo III art. 21 e seguenti.

PUNTO 5 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono essere assegnatari di un alloggio tutti coloro che si trovino in quelle particolari condizioni di bisogno prefigurati dalla Legge n. 328/2000 con particolare riferimento alle persone anziane, senza fissa dimora, (art.28 comma 1 L. n. 328/2000), alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n.798, convertito dalla Legge 6 dicembre

1928, n.2838, e dalla Legge 10 dicembre 1925, n.2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative.

Le suddette condizioni, ai fini dell'individuazione del destinatario degli alloggi, concorrono e vengono integrate con gli altri requisiti qui di seguito meglio specificati, che devono essere debitamente provati e documentati (anche con autocertificazione ove ammessa per legge):

a) Non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nell'ambito del territorio comunale o nei Comuni dell'ambito di mobilità. E' adeguato l'alloggio così come determinato dalla lett. c) art. 2 della L.R. 96 / 96. In caso di proprietà di più alloggi o porzioni di alloggi si considera adeguato ai bisogni del nucleo familiare la superficie complessiva degli alloggi stessi che superi di un terzo gli standard abitativi determinati con le modalità di cui al detto punto c).

b) Reddito annuo complessivo per nucleo familiare non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso determinato ai sensi dell'art.21 della L.457/78 e successive modifiche ed integrazioni.

c) Ordinanza di convalida di sfratto esecutivo (non derivante da morosità) o di provvedimento autoritativo di sgombero, sentenza di separazione o divorzio, espropriazione forzata, presenza di particolare e documentata situazione, che comporti il rilascio imminente dell'alloggio attualmente occupato (entro tre mesi) o impossibilità per il nucleo familiare a permanere nell'alloggio, dovuta a situazioni particolari di incompatibilità di varia natura da documentare e da sottoporre alla valutazione della Commissione.

d) Residenza nel Comune di L'Aquila da almeno due anni alla data del 6.04.2009;

L'iscrizione alla graduatoria di Edilizia Residenziale Pubblica è compatibile con la presentazione della domanda per l'assegnazione degli alloggi suddetti.

I presenti requisiti devono sussistere anche al momento dell'assegnazione dell'alloggio.

PUNTO 6 - COMMISSIONE: COMPITI E REQUISITI

La Commissione, per la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio e l'individuazione del nominativo e del relativo nucleo familiare che occuperà l'alloggio, è quella individuata dall'art.7 L.R. 96 / 96 già operante nella struttura comunale in via Rocco Carabba 6.

La Commissione provvede a formulare una apposita graduatoria, che viene determinata sulla base dei criteri di cui al Punto 7 fatti salvi gli eventuali aggiornamenti. L'alloggio da assegnare, nei limiti delle effettive disponibilità, deve avere caratteristiche compatibili con la composizione del nucleo familiare interessato.

La Commissione, ai fini dell'assegnazione, verifica, con gli strumenti a sua disposizione, la sussistenza delle condizioni che hanno determinato il punteggio e la posizione in graduatoria: se le

condizioni sono mutate e non vi è stata nuova domanda non si procederà con l'assegnazione e la domanda verrà archiviata d'ufficio.

Nel caso si verifichi la necessità di procedere alle votazioni per assegnare l'alloggio, a parità di punteggio, il voto del Presidente ha valore doppio.

Gli atti prodotti dalla Commissione sono visionabili, a richiesta, dai membri del Consiglio Comunale e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo derivante dal partecipare alla assegnazione della tipologia di alloggi.

PUNTO 7 - CRITERI

I criteri per la determinazione del punteggio da attribuire ad ogni domanda presentata sono di seguito riportati.

a) Nuclei familiari in possesso di ordinanza di convalida di sfratto esecutivo (non derivante da morosità) o di provvedimento autoritativo di sgombero, sentenza di separazione o divorzio, espropriazione forzata, presenza di particolare e documentata situazione, che comporti il rilascio imminente dell'alloggio attualmente occupato (entro tre mesi) o impossibilità per il nucleo familiare a permanere nell'alloggio dovuta a situazioni particolari di incompatibilità di varia natura da documentare e da sottoporre alla valutazione della Commissione o senza alcuna soluzione alloggiativa idonea (centri di raccolta, dormitori pubblici, locali procurati a titolo precario dagli organi preposti alla assistenza, locali impropriamente adibiti ad abitazione). Punti 4

b) Nuclei familiari che abitano in alloggio il cui stato di conservazione e manutenzione risulti scadente (assenza di servizi igienici interni, assenza di impianto di riscaldamento o gravissime condizioni di inabitabilità) o risulti fortemente sovraffollato, secondo i parametri vigenti per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Punti 3

c) Nuclei familiari di cui un componente è in possesso di verbale di invalidità civile, con invalidità superiore ai 2/3. Punti 3

d) Nuclei familiari con minori a carico conosciuti dai Servizi Sociali, per problematiche socioeconomiche e /o relazionali. Punti 2

e) Persona sola con minore a carico. Punti 3

f) persona sola che abbia superato il 65° anno di età alla data di presentazione della domanda. Punti 3

I punteggi relativi alle situazioni disciplinate dalle lettere a) e b) e dalle lettere c) e d), non sono cumulabili tra loro.

PUNTO 8 - CRITERI AGGIUNTIVI

A parità di condizioni e/o di punteggio, viene considerato in primo luogo il reddito, poi la presenza di parenti tenuti agli alimenti e, da ultimo, l'anzianità di residenza nel Comune di L'Aquila.

Sono destinati n. 3 alloggi a situazioni di emergenza che affluiscono al Settore Politiche Sociali e che necessitano di risposta immediata.

PUNTO 9 - FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Alla formulazione della graduatoria degli aspiranti assegnatari provvede l'apposita Commissione indicata al punto 6 del presente bando.

La Commissione valuta le singole posizioni sulla base delle domande pervenute all'Ufficio Casa del Comune di L'Aquila.

A tali fini, l'amministrazione comunale pubblica, con cadenza triennale, apposito avviso.

Le domande pervenute oltre i limiti fissati dal presente avviso pubblico formano oggetto di successivo esame da parte della stessa Commissione che provvede all'aggiornamento della graduatoria con cadenza semestrale.

La graduatoria così aggiornata è efficace fino alla formulazione della graduatoria che viene predisposta per il triennio successivo.

PUNTO 10 - RILASCIO ALLOGGIO

Comportano il rilascio dell'alloggio di cui al presente atto, le seguenti cause:

- a) la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni che hanno comportato l'assegnazione delle tipologie dell'alloggio così come previsto nel presente atto;
- b) la scadenza del termine previsto per la prima assegnazione, ovvero la scadenza dell'eventuale rinnovo o proroga concessa all'assegnatario nei limiti e secondo le modalità di cui agli articoli precedenti;
- c) la mancata presentazione da parte dell'assegnatario agli uffici competenti del Comune della domanda di partecipazione al successivo bando di concorso relativo alla assegnazione di alloggi per Edilizi Residenziale Pubblica, qualora non sia già stata inoltrata la domanda in precedenza;
- e) la cessione, a qualunque titolo, dell'alloggio assegnato, oppure la ospitalità consentita a persone non indicate al momento della domanda, senza la preventiva autorizzazione della Commissione. A tal fine è previsto che l'assegnatario, il quale intenda ospitare nel proprio alloggio altre persone, debba richiedere l'autorizzazione preventiva della Commissione;

f) il tenere comportamento e condotte in violazione di norme di correttezza, decoro e di convivenza civile che rechino disturbi o molestie ad altri inquilini;

g) l'uso illecito dell'alloggio occupato dall'assegnatario . La Commissione costituita a norma del presente documento, non appena venga a conoscenza delle violazioni di cui ai precedenti punti c, d e, f, g, provvede a diffidare l'assegnatario, il quale deve far cessare la propria condotta entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della diffida.

Gli assegnatari che non ottemperino alle disposizioni della diffida sono soggetti alla definitiva espulsione dall'alloggio mediante determina dirigenziale eseguita nei modi di legge. Le condizioni di rilascio dell'alloggio, invece, prefigurate nei punti a, b, del presente Punto comportano l'automatica riconsegna dell'alloggio al Comune ovvero adottando le procedure d'ufficio previste dalla legge.

PUNTO 11 - ASSEGNAZIONE POSTI LETTO

La assegnazione dei posti letto previsti dalla lett. b) dell'art. 1 viene autorizzata dalla Commissione, nei limiti delle disponibilità, a soggetti in possesso dei requisiti di cui al Punto 5 e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) La durata della assegnazione è limitata a brevi periodi, al massimo per 60 giorni, rinnovabile motivatamente per una sola volta;
- b) Sono interessati alla assegnazione i nuclei anche monocomponenti o comunque non superiore a due unità;
- c) Gli interessati devono formulare una espressa richiesta al Servizio politiche sociali e diritto allo studio, specificando e documentando le reali condizioni di bisogno che temporaneamente possono giustificare la assegnazione di un posto letto e la relativa limitazione nel tempo;
- d) La assegnazione è autorizzata dalla Commissione di cui al punto 7, previa relazione favorevole di un assistente sociale del Servizio politiche sociali e diritto allo studio, che evidenzia, tra l'altro, la necessità di un intervento assistenziale urgente per un condizione speciale non altrimenti risolvibile;
- e) Gli assegnatari di posti letto assumono i seguenti obblighi per il periodo di relativo utilizzo:
 - a) rilascio automatico alla scadenza del tempo assegnato;
 - b) cura diligente del locale e relativa pulizia;
 - c) fruizione del posto letto secondo norme di correttezza, di decoro e di

convivenza civile; d) rispetto delle direttive formulate dal Servizio politiche sociali e diritto allo studio.

PUNTO 12 - ALTRE INFORMAZIONI

- a) Responsabile del procedimento Dott. Stefano Ciaglia Via Rocco Carabba, n. 6 67100 L'Aquila tel. 0862 645541;
- b) Avverso il suddetto atto è ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- c) Le domande devono essere presentate all'Ufficio Arrivi – Protocollo e Archivio dell'Ente in Via G. Pastorelli, 67100 L'Aquila utilizzando il modello da ritirare direttamente presso l'Ufficio Politiche della casa o scaricabile gratuitamente dal sito del Comune dell'Aquila www.comune.laquila.it,
- d) Le domande debitamente compilate devono essere consegnate entro e non oltre il **22.02.2012**
- e) Ai fini della tempestività della consegna farà fede il timbro “visto arrivare” apposto dall'Ufficio Arrivi – Protocollo e Archivio dell'Ente Via G. Pastorelli, 67100 L'Aquila.

L'Aquila 24.01.2012

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Patrizia Del Principe

DICHIARA ALTRESÌ

(barrare le caselle riferite solo ai requisiti posseduti)

Di essere residente nel Comune dell'Aquila da almeno due anni dalla data del sisma del 6 aprile 2009, ovvero dal _____;

Di essere iscritto/a nell'elenco dei senza fissa dimora del Comune dell'Aquila, da almeno due anni alla data del 6 aprile 2009;

Che nessun componente del nucleo familiare avente diritto, è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su un alloggio adeguato, ubicato nell'ambito del territorio comunale o nei Comuni dell'ambito di mobilità.

Che il reddito per l'accesso del nucleo avente diritto, calcolato ai sensi del D. L.vo n. 109/1998 e successive modificazioni ed integrazioni:

non supera Euro 12.923,00 reddito convenzionale anno 2010 **(tale requisito deve essere riferito al nucleo familiare anagrafico del richiedente);**

Il sottoscritto chiede inoltre che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga inviata:

al luogo di residenza
oppure
al seguente indirizzo:

e si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione, sollevando fin d'ora l'Ufficio da qualsiasi responsabilità in conseguenza di variazione di residenza e/o di recapito non opportunamente segnalata.

Si impegna altresì a produrre tutta la documentazione che il predetto Ufficio eventualmente ritenesse necessario acquisire, nonché a fornire ogni notizia utile, nei termini e modalità richiesti.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- Modello C U D, mod. 730. mod. 740 ecc. ecc... del 2011 riferiti ai redditi percepiti nell'anno 2010;
- Certificato di invalidità
- Copia di sfratto esecutivo ovvero copia di quanto indicato alla lettera c) punto 5) del bando
- Altro, da specificare.....

Luogo e data _____

Firma del/della dichiarante

Si allega alla domanda copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità

Informativa ex art. 13 D. L.vo n. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo n. 196/2003 (*"Codice in materia di protezione dei dati personali"*) ed in relazione ai dati personali che si intendono trattare, secondo i principi di liceità, trasparenza e tutela della Sua riservatezza, La informiamo di quanto segue:

- i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente procedimento.

Luogo e data

Firma del/della dichiarante